

Codice A1617A

D.D. 12 giugno 2024, n. 471

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un impianto temporaneo di Biathlon nel parterre del sito Olimpico del salto di Pragelato - Richiedente: Comune di Pragelato (C.F. 85003290013).



ATTO DD 471/A1617A/2024

DEL 12/06/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un impianto temporaneo di Biathlon nel parterre del sito Olimpico del salto di Pragelato – Richiedente: Comune di Pragelato (C.F. 85003290013).

Visti:

- istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 pervenuta in data 08/05/2024, protocollo in ingresso n. 85454, presentata dal Comune di Pragelato (C.F. 85003290013) con sede in Pragelato (TO), Piazza Municipio n. 10, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di "Realizzazione impianto temporaneo di Biathlon nel parterre del sito Olimpico del salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

- la documentazione progettuale allegata all'istanza;

- la nota prot. n. 89750 del 15/05/2024 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

- la nota prot. n. 89752 del 15/05/2024 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con il mantenimento della stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Richiamate:

- la D.D. n. 7 del 08/01/2024 di autorizzazione rilasciata, ai sensi della l.r. 45/1989, nell'ambito del Provvedimento autorizzativo unico regionale inerente il progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO);

- la D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126 recante il Provvedimento autorizzativo unico regionale inerente al sopra citato progetto di “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO);
- la D.D. n. 108 del 30/04/2024 con la quale è stata stabilita la non assoggettabilità del progetto di “Realizzazione Impianto Temporaneo di Biathlon nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato” alla valutazione di impatto ambientale e contestualmente si è dato atto del parere positivo di Valutazione d’incidenza.

Preso atto:

- del parere geologico espresso dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 11/06/2024 prot. 29226/A1800A, conservato agli atti del Settore scrivente, da quale si rileva che, ai sensi della l.r. 45/1989, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l’assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione progettuale redatta dai tecnici specializzati incaricati dal richiedente, competenti in materia ed iscritti nei rispettivi Albi professionali, con prescrizioni;
- del parere forestale in data 10/06/2024, conservato agli atti del Settore scrivente, a firma dei funzionari incaricati dell’istruttoria tecnica sotto il profilo della compatibilità dell’intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, con cui esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della l.r. 45/1989, l’intervento in oggetto con prescrizioni;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l’assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- la citata richiesta di autorizzazione protocollo n. 85454 del 08/05/2024 riguarda la realizzazione di un impianto temporaneo di biathlon per lo svolgimento delle gare delle Universiadi di Torino 2025, per il solo periodo del loro svolgimento (inverno 2024/2025, con cessazione a marzo 2025), in quanto ad oggi non risulta possibile portare a compimento nei tempi stabiliti il progetto dell’impianto permanente di skiroll e biathlon approvato con la su richiamata D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126;
- l’intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68 e 70, dettagliatamente elencate nell’elaborato Relazione catastale e piano particellare di esproprio e rappresentate nell’elaborato planimetrico denominato “*Stralcio di planimetrie catastali con inserimento dell’intervento*” (cod. elaborato CPPB_T_F_UB_003_0) agli atti di questo Settore;
- le aree interessate dell’intervento in progetto sono in parte di proprietà del richiedente ed in parte saranno oggetto di espropriazione e/o occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., come definito nell’elaborato Relazione catastale e piano particellare di esproprio;
- l’area oggetto di intervento risulta parzialmente ricompresa nelle Aree sciabili e di sviluppo montano del comune di Pragelato delimitate dal vigente PRGC, ed è in corso il procedimento per la sua variazione, al fine di comprendere per intero le superfici interessate dall’impianto sportivo in progetto;

- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici determinato ai sensi del R.D.L. 3267/1923;

- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie, scavi e riporti compensati in loco, nonché apporto di terra proveniente da cave esterne al cantiere;

- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a circa 5.760 m, di cui 2.559 m boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 3.383 m, tra volumi di scavo e riporto (compresi circa 1.335 m di terra proveniente da cave esterne al cantiere);

Considerato che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;

- l'intervento è conseguente alla realizzazione di lavori pubblici e pertanto, per la parte dell'intervento che interessa una superficie non boscata, non sussiste l'obbligo di rimboschimento o del versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989 in quanto la modificazione/trasformazione rientra nei casi deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso art. 9;

- l'intervento prevede anche l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del comune di Pragelato (ovvero con l'approvazione definitiva della variante strutturale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c.4 della l.r. 56/1977 e s.m.i.) prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art.19 della l.r. 4/2009, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sarà dovuta ai sensi dello stesso articolo. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della stessa l.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Pragelato (C.F. 85003290013) all'attuazione del progetto di "Realizzazione impianto temporaneo di Biathlon nel parterre del sito Olimpico del salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico dell'11/06/2024 prot. 29226/A1800A, e con il parere forestale in data 10/6/2024, conservati agli atti del Settore scrivente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;
- la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale n. 13 del 19 luglio 2023, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Pragelato (C.F. 85003290013), con sede in Pragelato (TO), Piazza Municipio n. 10, alla realizzazione del progetto di "Realizzazione impianto temporaneo di Biathlon nel parterre del sito Olimpico del salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68 e 70, dettagliatamente elencate nell'elaborato Relazione catastale e piano particellare di esproprio e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato "*Stralcio di planimetrie catastali con inserimento dell'intervento*" (cod. elaborato CPPB_T_F_UB_003_0) agli

atti di questo Settore, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione progettuale redatta dai tecnici specializzati incaricati dal richiedente, competenti in materia ed iscritti nei rispettivi Albi professionali, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere geologico dell'11/06/2024 prot. 29226/A1800A, e nel parere forestale del 10/06/2024, di seguito riportate:

- Prescrizioni geologiche

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
2. nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere, come descritto nella relazione tecnica generale, ad un accurato scotico della componente erbacea prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
4. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
5. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
6. dal momento che un tratto della pista in progetto potrebbe risultare esposto, in condizioni di innevamento eccezionali, alla dinamica valanghiva (così come al potenziale distacco di lastroni di neve dalla superficie della zona di atterraggio dell'impianto di salto con gli sci) si rammenta che la gestione del rischio compete al gestore dell'impianto ed al Direttore di pista, in relazione agli obblighi ad essi attribuiti dagli artt. 18 e 19 della l.r. 2/2009, che dovranno effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari secondo procedure definite in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe;

- Prescrizioni forestali

7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
8. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque e tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni. Non si dovrà abbandonare il materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimiali, in canali e corsi d'acqua in genere;
9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
10. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dal progetto. Altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione

provvisoria delle acque;

11. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive. Il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa. Nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei, fasce spondali di rii o colatori e impluvi;
12. durante gli scavi dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati;
13. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
14. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;
15. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi;
16. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio vanno tutte sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;
17. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
18. nel caso, successivamente alla conclusione delle Universiadi di Torino 2025, non dovesse essere realizzato il progetto dell'impianto permanente di skiroll e biathlon, approvato con D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126, il soggetto autorizzato a propria cura e spese dovrà provvedere al ripristino dei luoghi e delle aree oggetto degli interventi provvisori previsti dal progetto in oggetto, mediante lavori di recupero e mitigazione, come descritti nella Relazione illustrativa (paragrafo 10.3) e nella Relazione forestale (paragrafo 7);
19. nell'eventualità di cui al punto precedente dovranno essere assicurate, sempre a cura e spese del soggetto autorizzato, tutte le cure colturali agli interventi di rinverdimento e di imboscamento fino all'affermazione della vegetazione erbacea e arborea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento e di sostituzione delle fallanze negli imboscamenti ripetuti nelle stagioni successive;
20. nel caso l'impianto permanente di skiroll e biathlon venga realizzato, restano ferme le tutte prescrizioni relative agli interventi di mitigazione e recupero ambientale previste nel relativo progetto e quelle indicate nella D.G.R. del 31 gennaio 2024, n. 17-8126. Inoltre, con gli stessi criteri dovranno essere attuate anche le operazioni di recupero dei siti compromessi dalle opere provvisorie e non compresi dall'impianto permanente e/o dai lavori per la sua realizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto è un soggetto pubblico;
- per la parte di intervento che interessa una superficie non boscata, dall'obbligo di rimboscamento o dal versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di deroga di cui al comma 4, lettera b) dello stesso articolo;
- l'intervento prevede anche l'eliminazione di piante e altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle aree sciabili prima della

presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art. 19 della l.r. 4/2009, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sarà dovuta ai sensi dello stesso art. 19. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della citata l.r. 4/2009;

La presente autorizzazione:

- 1) ha validità pari a tre anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4) si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e contenute nei verbali istruttori conservati agli atti del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;
- c) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della l.r. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR). L'importo della compensazione dovrà essere determinato utilizzando la base di calcolo fissata dalla D.D. n.230 del 04/04/2024 in 11.550,00 € /ettaro.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro